



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 7 marzo 2022 n.29
(Ratifica Decreto Delegato 7 dicembre 2021 n.196)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 7 dicembre 2021 n.196 – Nuove disposizioni sulla dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie possedute all'estero - Modifiche al Decreto Delegato 13 novembre 2020 n.199 - promulgato:

Visto l'articolo 4 della Legge 29 ottobre 2021 n.183;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 6 dicembre 2021;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 febbraio 2022;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.17 del 28 febbraio 2022;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 7 dicembre 2021 n.196 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

**NUOVE DISPOSIZIONI SULLA DICHIARAZIONE
DELLE ATTIVITÀ PATRIMONIALI, FINANZIARIE E QUOTE SOCIETARIE
POSSEDUTE ALL'ESTERO - MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 13
NOVEMBRE 2020 N.199”**

Art. 1

(Finalità e ambito soggettivo)

1. Il presente decreto delegato disciplina gli obblighi dichiarativi delle attività patrimoniali, finanziarie e delle quote societarie possedute all'estero, suscettibili di produrre redditi, da parte delle persone fisiche, delle associazioni giuridicamente riconosciute, delle fondazioni, dei trust e degli affidamenti fiduciari, residenti fiscalmente nella Repubblica di San Marino, ai fini di monitorare il corretto assolvimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi ovunque prodotti ai sensi dell'articolo 1 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.
2. Sono soggetti agli obblighi di cui al comma precedente anche le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo per le operazioni compiute in relazione a tali attività.

Art. 2

(Ambito oggettivo di applicazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 devono compilare e presentare apposita dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e delle quote societarie possedute all'estero, direttamente o indirettamente anche per interposta persona, al 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione, secondo le modalità, i criteri e le disposizioni stabilite con apposite circolari dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 3

(Presentazione e trasmissione della dichiarazione)

1. La dichiarazione deve essere presentata, a pena di nullità, in via esclusivamente telematica su modello e tramite applicativo informatico predisposti dall'Amministrazione tributaria, in base alle disposizioni previste, per quanto compatibili, dalla Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e sue successive modifiche.

2. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con riferimento alle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie possedute all'estero al 31 dicembre dell'anno solare precedente.

3. La trasmissione telematica delle dichiarazioni deve essere effettuata entro le ore 24:00 del giorno di scadenza del termine di cui al precedente comma 2.

4. Qualora il termine di presentazione venga a scadenza in un giorno festivo o comunque in un giorno di chiusura dell'ufficio, lo stesso è prorogato al giorno di apertura dell'ufficio immediatamente successivo.

Art. 4

(Dichiarazione tardiva)

1. La dichiarazione presentata entro il 31 dicembre dell'anno di cui al comma 2 dell'articolo 3, è valida, ma comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a euro 500,00 (cinquecento/00).

2. La dichiarazione presentata successivamente al termine di cui al comma 1 ma entro il 30 giugno dell'anno successivo della presentazione è comunque valida, a condizione che non siano iniziate le verifiche o le attività di controllo ai sensi del presente decreto delegato o della Legge n. 166/2013 e sue successive modifiche con riferimento ai correlati redditi, ma comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a euro 1.000,00 (mille/00).

3. Fatta salva la facoltà d'oblazione di cui alla Legge 28 giugno 1989 n. 68, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere liquidate dal dichiarante, il quale deve allegare la relativa quietanza di versamento in sede di presentazione della dichiarazione stessa. Qualora il dichiarante non provveda al pagamento, le sanzioni previste sono duplicate.

Art.5

(Dichiarazione integrativa)

1. Il contribuente può integrare o rettificare la dichiarazione validamente presentata entro i termini previsti per il relativo controllo, a condizione che non siano iniziate le verifiche o le attività di controllo ai sensi del presente decreto delegato o della Legge n.166/2013 e sue successive modifiche con riferimento ai correlati redditi.

Art.6

(Contenuto della dichiarazione)

1. La dichiarazione, compilata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, deve contenere informazioni in ordine al possesso all'estero, diretto o indiretto, anche per interposta persona di:
 - a) aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni;
 - b) azioni o quote di società estere;
 - c) somme di denaro, opere d'arte, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e strumenti finanziari, di importo o valore complessivamente superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00).
2. La dichiarazione deve contenere inoltre l'indicazione di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni detenuti all'estero a titolo di locazione finanziaria al 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione sulla base del valore del contratto stipulato con soggetti esteri.
3. Le attività patrimoniali, finanziarie e le azioni o quote societarie estere devono essere dichiarate indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione e devono essere valorizzate secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria con apposite circolari di cui al precedente articolo 2.

Art.7

(Omessa dichiarazione e dichiarazione infedele)

1. La dichiarazione presentata oltre i termini di cui all'articolo 4, o non presentata, è considerata omessa.
2. Si considera infedele la dichiarazione validamente presentata nei termini di cui agli articoli 3 e 4 nella quale alternativamente:
 - a) è stata omessa l'indicazione o il relativo valore di una o più attività patrimoniali o finanziarie o quote societarie;
 - b) una o più attività patrimoniali o finanziarie o quote societarie sono state indicate per un valore inferiore a quello stabilito secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria con le apposite circolari previste al precedente articolo 2.

Art.8

(Sanzioni pecuniarie amministrative)

1. La violazione degli obblighi di dichiarazione delle attività o quote detenute all'estero è assoggettata alla sanzione pecuniaria amministrativa pari al 10% dell'ammontare degli importi non dichiarati.
2. La sanzione è comminata una sola volta sull'ammontare più alto al contribuente che, anche in tempi diversi ma consecutivamente, commette la violazione degli obblighi dichiarativi.
3. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente decreto delegato avvengono secondo le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 35 della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche ed è pertanto ammessa l'oblazione volontaria qualora il soggetto provveda, nei termini indicati ai predetti articoli di legge, al pagamento della sanzione prevista.
4. Il controllo ed accertamento delle violazioni dichiarative del presente decreto delegato non segue l'iter procedurale di cui alla Legge n.166/2013 e sue successive modifiche. L'Ufficio Tributario effettua i controlli sulle dichiarazioni validamente presentate, anche per il tramite delle informazioni acquisite dai competenti Uffici ed applica le sanzioni in caso di violazione di cui al presente decreto delegato; l'azione di controllo si prescrive il quarto anno successivo al termine previsto di presentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3. In caso di dichiarazione omessa di cui al comma 1 dell'articolo 7, l'azione di controllo dell'Ufficio tributario si prescrive entro il quinto anno successivo al termine di cui al comma 2 dell'articolo 3.

Art. 9
(Ricorsi)

1. Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente decreto delegato sono impugnabili ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68 e sue successive modifiche, fatta eccezione per le sanzioni pecuniarie amministrative di importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) che sono impugnabili a norma del Titolo II della Legge n.68/1989.

Art. 10
(Disposizioni transitorie)

1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019 e precedenti restano in vigore in via transitoria le disposizioni di cui all'articolo 86, commi 2 e 3 e le sanzioni di cui all'articolo 139, comma 1, lettera m) della Legge n.166/2013 e successive modifiche per le dichiarazioni validamente presentate nei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 93 della Legge n.166/2013 e successive modifiche. Per le dichiarazioni considerate nulle ai sensi del comma 3 dell'articolo 93, o omesse ai sensi dell'articolo 137 della Legge n.166/2013 e successive modifiche, le sanzioni di cui all'articolo 139, comma 1, lettera m) della Legge n.166/2013 e successive modifiche sono applicate nella misura di 1/2.

1 bis. Con riferimento alle sanzioni di cui al precedente comma trova altresì applicazione la disposizione introdotta al comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto delegato.

1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano a tutte le dichiarazioni ancorché oggetto di controllo o accertamento definitivo o non divenuto definitivo o per il quale è stato presentato e non definito ricorso. In tal caso il contribuente può presentare all'Ufficio Tributario entro il 30 giugno 2022 istanza di rimborso della maggior sanzione pecuniaria pagata.

2. Dal periodo d'imposta 2020 l'articolo 86, commi 2 e 3 e l'articolo 139, comma 1, lettera m) della Legge n.166/2013 e sue successive modifiche, sono abrogati.

3. Per il solo periodo di imposta 2020 il termine di presentazione della dichiarazione, così come modificato dal comma 3 dell'articolo 12 del Decreto Delegato 26 marzo 2021 n.60 e da ultimo dall'articolo 5 del Decreto Legge 30 giugno 2021 n.134, è prorogato in via straordinaria al 31 dicembre 2021. La dichiarazione presentata entro il 30 giugno 2022 è tardiva ma valida e comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente decreto delegato. La dichiarazione presentata oltre il 30 giugno 2022 si considera omessa.

4. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020 presentata dal contribuente secondo le disposizioni di cui al Decreto Delegato 19 novembre 2020 n.199 resta valida.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 marzo 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini